

Supreme Court of Norway – 16 december 2016, HR-2016-2554, case n. 2014/2089, – Holship AS, The Norwegian Business Association (NBA), The Confederation of Norwegian Enterprise (CNE) versus The Norwegian Transport Workers' Union (NTF), The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO)

Freedom of establishment (art. 31 EEA, art. 49 TFEU) – Restrictions – Collective agreement that contains a priority of engagement clause benefitting dockworkers employed by the Administration Office for dock work on unloading and loading operations – Justify – Protection worker's interests and quality of port services – ILO Convention 137 aimed to provide dockworkers with regular employment and a steady income – Boycott against a port user aimed at procuring acceptance of collective agreement – Unlawful.

Un'azione sindacale nella forma del boicottaggio finalizzata ad ottenere l'applicazione di un contratto collettivo contenente una clausola che obbliga le imprese che esercitano l'attività di movimentazione di merci nei porti norvegesi ad assumere con priorità lavoratori messi a disposizione dall'Autorità portuale nazionale costituisce una illegittima restrizione della libertà di stabilimento in forza dell'art. 31 EEA (art. 49 TFEU).

★ ★ ★

Antonella Durante*

Diritti sindacali e libertà di stabilimento nei mari del Nord

Sommario: 1. Il caso. 2. L'*opinion advisory* della Corte EFTA e il bilanciamento secondo la Corte Suprema norvegese. 3. Il ricorso del sindacato nella prospettiva dei diritti umani: in attesa di una nuova sentenza della Corte di Strasburgo in materia di libertà sindacale.

1. Il caso

Il tema del bilanciamento tra diritti sociali e libertà economiche nell'ordinamento UE è da tempo oggetto di un vivissimo dibattito giuridico e politico-sindacale alimentato dagli esiti cui è pervenuta la Corte di Giustizia nel noto *Laval quartet* e dalle conseguenze di questa giurisprudenza sugli ordinamenti nazionali¹.

In Norvegia – paese non appartenente all'UE ma aderente all'Area di libero scambio (EFTA) e allo Spazio economico europeo² – il bilanciamento “sbilanciato”³ a favore delle libertà economiche ha suscitato non poche preoccupazioni in merito alle conseguenze dell'adesione al mercato interno sul sistema nazionale di relazioni industriali e su quel *nordic social model* sempre più esposto all'erosione derivante dalla competizione transnazionale⁴.

* Dottore di ricerca in *Diritto del lavoro europeo e stagista presso Legal Department of The Norwegian Confederation of Trade Unions (Landsorganisasjonen i Norge)*.

¹ Cfr. le note sentenze *Laval C.* Giust. E 18.09.2007 C-341/05; *Viking C.* Giust. 11.12.2007 C-438/05; *Rüffert C.* Giust. 3.04.2008 C-346/06; *Commissione c. Lussemburgo C.* Giust. 19.06.2008 C-319/06; *Commissione c. Germania C.* Giust. 15.07.2010 C-271/08 sulle quali la letteratura è sconfinata ma si v. per tutti il volume monografico a cura di ANDREONI, VENEZIANI, *Libertà economiche e diritti sociali nell'Unione europea dopo le sentenze Viking, Laval, Rüffert e Lussemburgo*, Ediesse, 2009.

² La Norvegia è vincolata allo Spazio economico europeo (SEE) dall'Accordo di cooperazione economica (*EØS Avtalen*) ratificato con la legge “*om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om den Europeiske Økonomiske Samarbejdsområde*” n. 109/1992.

³ BALLESTRERO, *Europa dei mercati e promozione dei diritti*, in *WP C.S.D.L.E. “Massimo D'Antona”*, 55/2007.

⁴ GOETSCHY, *The Nordic Social Models facing the Europe*, ETUI, 1995; SCHILLER, ÅGOTNES (eds.), *The Future of the Nordic Model of Labour Relations*, Nordea, 1996; LASSANDARI, *La tutela collettiva nell'età della competizione economica globale*, in *WP C.S.D.L.E. “Massimo D'Antona”*, 25/2005.

Ad attualizzare il dibattito interno è intervenuta la recente sentenza della Corte Suprema norvegese n. 2554 del 16 dicembre 2016⁵ preceduta dal “parere consultivo” della Corte EFTA⁶.

La Cassazione norvegese ha ritenuto illegittima l'azione collettiva (nella forma del boicottaggio) intrapresa dal sindacato nei confronti della società estera *Holship* finalizzata all'applicazione del contratto collettivo quadro che disciplina la movimentazione delle merci nei porti per contrasto con il diritto di stabilimento riconosciuto dal diritto europeo (art. 49 TFUE e art. 31 Accordo SEE).

La sentenza è stata subito letta in connessione con la politica di liberalizzazione dei servizi portuali perseguita dall'UE⁷ e in continuità con il recente orientamento della Corte di Giustizia in merito alla revisione delle condizioni di impiego nei porti di interesse generale ai sensi dell'art. 49 TFUE⁸ ed ha avuto, pertanto, una notevole risonanza mediatica perché considerata l'ennesima conferma della difficoltà di adattare le tutele del lavoro nell'ambito di un modello sociale europeo sempre più in crisi⁹. Inoltre la decisione ha suscitato una forte mobilitazione sindacale nel timore che possa contribuire a ridimensionare gli *standard* nazionali di tutela dei lavoratori portuali e comprimere l'autonomia collettiva determinando (anche) nell'ordinamento norvegese quel *vulnus* già prodottosi in altri Paesi europei ove la giurisprudenza europea ha indotto i governi nazionali a “conformare” le legislazioni interne, come è accaduto da ultimo nel recente caso che ha interessato la regolamentazione del lavoro portuale nell'ordinamento spagnolo¹⁰.

⁵ Høyesterett (d'ora in avanti HR) 2016-2554-P, case 2014/2089 visualizzabile a quanto consta solo in lingua norvegese sul sito giuridico www.lovdato.no.

⁶ EFTA Court's *advisory opinion* del 19.04.2016.

⁷ Cfr. la proposta di Regolamento approvata dal Parlamento europeo l'8 marzo 2016 che istituisce un quadro normativo per il libero accesso al mercato dei servizi portuali, COM [2013] 0296.

⁸ C. Giust. 11 dicembre 2014, C-576/13 *Commissione c. Spagna*. Per un commento DE LA ROSA, *El trabajo en la estiba portuaria: la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 11 de diciembre de 2014, asunto C-574/13*, in *Trabajo y Derecho*, 2015, 4, pp. 91-93; RIBES MORENO, *La movimentazione delle merci nei porti in Spagna*, in questa rivista 3, 2015, p. 619 ss.

⁹ MOREAU (ed.), *Before and after the economic crisis. What implications for the European social model?* Cheltenham, Edward Elgar, 2011; JEPSEN, SERRANO, *The European social model: an exercise in deconstruction*, in *Journal of European Social Policy*, 15, 3, 2005, p. 231.

¹⁰ Oltre alla cd. *lex Laval* n. 228/2010 approvata in Svezia il riferimento è al Real Decreto Legislativo 12 maggio 2017 n. 8 con cui è stata modificata la disciplina delle prestazioni di servizi

La controversia – che come si vedrà è destinata a proseguire dinanzi alla Corte di Strasburgo con esiti tutt’altro che scontati – ha tratto origine dalla decisione del sindacato norvegese dei trasportatori (*Norsk Transportarbeiderforbund*) di intraprendere un’azione di boicottaggio allo scopo di indurre la società danese *Holship* a rispettare l’accordo collettivo quadro (*Rammeavtalen*) che disciplina le condizioni di ingaggio e i parametri economico-normativi da applicare ai lavoratori impegnati nelle operazioni di carico e scarico nei porti del mare nord¹¹.

L’accordo – sottoscritto per la prima volta nel 1976 al fine di dare attuazione alla Convenzione ILO n. 137 concernente la tutela dei lavoratori portuali¹² – persegue un duplice obiettivo: assicurare ai lavoratori portuali la stabilità dell’impiego e la continuità di un reddito minimo nonché adeguate condizioni di lavoro. A tal fine l’accordo prevede il diritto dei lavoratori iscritti nell’apposito *Registro dei lavoratori portuali* di essere ingaggiati *in via prioritaria* per eseguire le operazioni di carico e scarico nei porti norvegesi¹³.

L’accordo istituisce, inoltre, una *Autorità amministrativa pubblica* (*Administrasjonskontoret*) con diversi compiti tra cui fornire agli utilizzatori dei porti personale qualificato, assicurare la continuità dei servizi portuali ad un livello adeguato di sicurezza e vigilare in materia tariffaria. Infine è previsto l’obbligo (in funzione anti-*dumping*) a carico degli armatori e delle imprese che utilizzano i servizi portuali di retribuire *tutti* i lavoratori ingaggiati (sia in via prioritaria che in via aggiuntiva) secondo le tabelle salariali contenute nell’accordo.

La *Holship AS*, leader nell’area scandinava nell’ambito delle attività di

portuali dopo che la Spagna è stata condannata al pagamento di 3 milioni di euro per la tardiva attuazione della sentenza del dicembre 2014; cfr. C. Giust. 13 luglio 2017 C-388/16.

¹¹ Il *Rammeavtale om fastlønnsystem for fosse og laste arbeidere* (rinnovato da ultimo nel 2016) è stato sottoscritto dal sindacato confederale LO, dal sindacato di categoria NTF e dalle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro NHO e NHO *Logistikk & Transport* e copre i 13 maggiori porti norvegesi. Per un inquadramento generale del sistema di contrattazione collettiva nell’ordinamento scandinavo KRISTIANSEN (ed.), *Europe and the Nordic Collective Bargaining Model*, Norden, 2015.

¹² ILO *Convention 137/1973 concerning the Social Repercussions of New Methods of Cargo Handling in Docks* ratificata dalla Norvegia nel 1974. L’Accordo è stato sottoscritto ai sensi dell’art. 7 per cui “gli Stati devono rendere effettive le disposizioni della Convenzione mediante leggi nazionali o contrattazione collettiva”.

¹³ Ai sensi dell’art. 3 della Convenzione “*requires States to maintain a Register for dockworkers that shall have priority of engagement for dockwork. The purpose is to provide regular employment for dockworkers and a minimum income*”.

movimentazione delle merci destinate all'*export* via mare, intendeva invece impiegare per le operazioni nei porti norvegesi dipendenti propri (non iscritti dunque nel *Registro* portuale) retribuiti secondo i parametri definiti in un diverso contratto collettivo sottoscritto dalla casa madre danese.

All'azione di boicottaggio annunciata dal sindacato la *Holship* ha fatto ricorso all'Autorità giudiziaria per supposta violazione del diritto europeo della concorrenza¹⁴ e, in particolare, del diritto di stabilimento¹⁵ oltre che della legge nazionale che disciplina il *boikott* come strumento di azione collettiva¹⁶.

Il Tribunale di *Drammen* e la Corte di Appello di *Bogarting*¹⁷ hanno stabilito che l'azione sindacale fosse legittima in quanto esercitata nei limiti della legislazione nazionale e finalizzata ad ottenere l'applicazione di un contratto collettivo di attuazione di una Convenzione internazionale ratificata dallo Stato norvegese.

La *Holship* ha fatto ricorso in Cassazione.

Investita della vicenda la Corte Suprema norvegese – con un deciso *revirement* rispetto alla posizione assunta in precedenti casi analoghi¹⁸ ove, si è detto, aveva giocato un ruolo “quasi politico” nella lotta al *dumping* collegato alla mobilità transfrontaliera delle imprese¹⁹ – ha ritenuto l'azione collettiva una restrizione illegittima del diritto di stabilimento ed ha condannato il sindacato al risarcimento del danno.

¹⁴ Artt. 53 e 54 Accordo SEE corrispondenti agli artt. 101 e 102 TFUE.

¹⁵ Art. 31 Accordo SEE corrispondente all'art. 49 TFUE.

¹⁶ Si noti che nel sistema norvegese esiste una chiara distinzione tra diritto di sciopero e *lockout* da un lato e il *boikott* dall'altro; tali diritti sono regolamentati da fonti legislative diverse e rispettivamente dalla *Arbeidstvistloven* n. 9/2012 § 1 lett. f) e g) e dalla *Boikottloven* n. 1/1947 modificata nel 2015 ove il § 2 (ritenuto violato dalla società) recita “il boicottaggio è illegittimo a) quando ha uno scopo illegittimo oppure tale scopo non può essere perseguito senza comportare una violazione di legge (...); c) quando ha come diretta conseguenza la compromissione di interessi sociali oppure quando non esiste un ragionevole rapporto tra l'interesse che si intende difendere con il boicottaggio e i danni che esso provoca”. Entrambe le leggi sono disponibili sul sito giuridico www.lovdata.no. In letteratura EVJU, *The right to strike in Norwegian labour law*, in *Arbeidsrett*, 5, 2, 2008, p. 78 ss.

¹⁷ *Drammen Tingrett* 105906-2014 e *Bogarting Lagmannsrett* 76577-2014.

¹⁸ Cfr. HR-1997-334 caso *Sola Havn* e più di recente HR-2013-354 *Verftssaken* in seguito alla quale l'Autorità di sorveglianza EFTA (ESA) ha aperto una procedura formale contro la Norvegia per violazione delle normative europee relative al distacco dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi.

¹⁹ ULSERØD, KINANDER, *Høyesterettskamp mot sosial dumping*, Minerva, 2014.

2. *L'opinion advisory della Corte EFTA e il bilanciamento secondo la Corte Suprema norvegese*

L'aspetto più controverso della vicenda ha riguardato la *natura* e lo *scopo* del contratto collettivo e, in particolare, del diritto di precedenza nell'ingaggio (*fortrinnsrett*) a favore dei lavoratori iscritti nel *Registro* gestito dall'*Autorità portuale* poiché l'azione sindacale era, appunto, finalizzata ad ottenerne l'applicazione da parte della Società estera esercente un'attività economica nell'ambito della libertà di stabilimento.

La Corte Suprema doveva verificare in sintesi se l'azione collettiva promossa dal sindacato rientrasse nell'ambito di applicazione dell'art. 31 Accordo SEE (art. 49 TFUE); se tale disposizione conferisse all'impresa diritti opponibili al sindacato e, infine, se l'azione collettiva costituisse una restrizione alla libertà di stabilimento e in quale misura, eventualmente, tale restrizione fosse giustificata.

La Corte EFTA, chiamata dai giudici norvegesi a fornire un parere consultivo, ha ritenuto l'azione sindacale finalizzata ad ottenere l'applicazione di un contratto collettivo che impone alle imprese di movimentazione delle merci di utilizzare *in via prioritaria* i lavoratori iscritti nei *Registri* istituiti presso ciascun porto una restrizione illegittima del diritto di stabilimento poiché la clausola di prelazione contiene una disciplina protettiva che esula dalla mera tutela delle "condizioni di lavoro e salariali" di *tutti* i lavoratori ponendosi in contrasto con i principi sul funzionamento del mercato interno²⁰. La clausola, sebbene espressione del diritto-dovere dello Stato (derivante dall'obbligo di dare attuazione alla Convenzione ILO) di determinare il punto di equilibrio tra libertà di concorrenza e tutela del lavoro, non costituisce una ragione di interesse pubblico generale idonea a giustificare una restrizione delle libertà economiche²¹. Anzi il boicottaggio, nell'interpretazione della Corte EFTA, avrebbe ingiustamente penalizzato altri lavoratori (tra i quali i dipendenti della *Holship*) il cui ingaggio era subordinato, secondo i parametri del contratto collettivo, alla necessità di manodopera aggiuntiva e alla preventiva autorizzazione amministrativa²².

²⁰ Corte EFTA 2002 *case E-8/00 Landsorganisasjonen i Norge v. Norsk Kommuneforbund* e analogamente Corte EFTA 2008 *case T-217/03 Federation National de la Coop Retail et Viande v. Commission Européenne*.

²¹ EFTA Court's *advisory opinion* punti 48 e 49.

²² Invero, come emerge dalle note sindacali, sul punto era in corso una negoziazione fi-

Peraltro, proprio per il suo potere di autorizzare l'assunzione diretta di lavoratori da parte delle imprese che intendono utilizzare i servizi portuali, l'Autorità portuale è stata considerata un ente con "finalità commerciali"²³ in cui la presenza dei rappresentanti sindacali²⁴ non è sufficiente, di per sé, ad escludere la configurabilità della sua attività in termini di "impresa" ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza²⁵. Secondo la Corte EFTA esisterebbe una sorta di interesse comune tra il sindacato e l'Autorità portuale consistente nel salvaguardare prioritariamente l'occupazione dei lavoratori registrati e ciò conferirebbe all'Autorità una "posizione dominante" in grado di impedire o alterare l'esercizio della libera concorrenza²⁶.

La Cassazione norvegese, sebbene con un forte contrasto interno²⁷, ha stabilito che "non c'erano ragioni sufficienti per modificare il parere EFTA" ed ha dichiarato illegittima l'azione sindacale, recuperando il principio di equivalenza gerarchica tra diritti fondamentali e libertà economiche²⁸. La Cassazione ha affermato, infatti, che "*the result of balancing should not depend on which set of rules one take as a starting point*"²⁹, mostrandosi non immune a quel sostrato ideologico e funzionale alla luce del quale la giurisprudenza europea ha sinora effettuato un bilanciamento "libero" tra la dimensione economica e quella sociale, non orientato da vincoli costituzionali ed affidato ad un "indeterminato" parametro di proporzionalità non sufficiente a salvare le normative protettive nazionali da un giudizio di incompatibilità con i principi del mercato unico. Sebbene non si intenda affermare la im-

nalizzata appunto ad integrare la manodopera disponibile nel porto norvegese con quella alle dirette dipendenze della *Holship*.

²³ EFTA Court's *advisory opinion* punto 71 "*by reason of the business objective and the detriment to other workers, the framework agreement cannot be exempted from EEA competition rules*".

²⁴ L'Autorità è composta da 3 rappresentanti dei lavoratori e da 3 rappresentanti dei datori di lavoro per ciascuno dei 13 principali porti coperti dall'Accordo.

²⁵ Art. 54 Accordo SEE corrispondente all'art. 102 TFUE. La Corte EFTA ha ripreso il concetto di impresa espresso dalla Corte di Giustizia già nel caso *Höfner c. Macrotron* C-41/90.

²⁶ HR 2554-2016 punti 78, 81, 84 e 85.

²⁷ La sentenza è stata emanata con 10 voti a favore e 7 voti contrari denunciando una spaccatura piuttosto netta rispetto ai canoni interpretativi adottati.

²⁸ CARABELLI, *Il contrasto tra le libertà economiche fondamentali e i diritti di sciopero e contrattazione collettiva nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia: il sostrato ideologico e le implicazioni giuridiche del principio di equivalenza gerarchica*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2, 2011, p. 223; DE SALVIA, *Il bilanciamento tra le libertà economiche e i diritti sociali collettivi operato dalla Corte di Giustizia è un contemperamento tra diritti equiordinati?*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"*, 98/2012.

²⁹ HR-2016-2554 punto 86.

permeabilità delle normative nazionali (e/o delle prassi sindacali) rispetto ai principi di funzionamento del mercato interno, resta comunque da chiedersi se i giudici non abbiano avuto un'altra occasione per ribaltare i tradizionali termini del bilanciamento e se la libertà di stabilimento avrebbe potuto esercitarsi (ed essere interpretata) in modo da garantire uno *standard* di tutela dei diritti sindacali il più alto possibile tenendo conto del sistema integrato delle fonti.

3. *Il ricorso del sindacato nella prospettiva dei diritti umani: in attesa di una nuova sentenza della Corte di Strasburgo in materia di libertà sindacale*

Lo scorso giugno è stato presentato dal sindacato norvegese (LO) un ricorso alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo per violazione dell'art. 11 CEDU sotto la cui egida protettiva ricadono i diritti di contrattazione e di sciopero che, in quanto elementi costitutivi delle "società democratiche", dovrebbero incontrare i soli limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo³⁰.

Il ricorso alla Corte di Strasburgo si fonda giuridicamente sull'assunto che il sistema nazionale di regolamentazione del lavoro di movimentazione delle merci nelle aree portuali è conforme alla Convenzione ILO 137, unica e specifica norma internazionale in materia. Le finalità del contratto collettivo sono quelle di tutelare gli interessi dei lavoratori portuali e di sottrarli proprio alla libera concorrenza di mercato che li esporrebbe al rischio di instabilità di lavoro e reddito. E ciò in attuazione della Convenzione approvata "*because dock work has traditionally been a casualised industry with dockworkers engaged for the day or the shift without certainty of a daily income*" e cioè per assicurare un livello "rafforzato" di protezione ai lavoratori di questo settore.

Considerare tale scopo in contrasto con le libertà economiche sancite dai Trattati significa non solo non riconoscere la finalità propria della contrattazione collettiva intrinsecamente orientata a "condizionare" gli interessi economici ma anche non tenere in giusta considerazione gli *standard* internazionali dei diritti e l'"effetto utile" delle Convenzioni che, utilizzato in

³⁰ C. Eur. Dir. Uomo 10 gennaio 2002 *Unison c. Royaume Uni*; 27 giugno 2002 *Fédération des syndicats de travailleurs offshore c. Norvège*; 27 marzo 2007 *Karaçay c. Turchia*; 21 aprile 2009 *Enrji Yapi c. Turchia*. Per una disamina della giurisprudenza di Strasburgo BRONZINI, *Diritto alla contrattazione collettiva e diritto di sciopero entrano nell'alveo protettivo della CEDU: una nuova frontiera per il garantismo sociale in Europa?*, in RIDL, II, 2009, p. 975 ss.

chiave interpretativa, dovrebbe comportare che ogni disposizione debba essere letta in modo da raggiungere efficacemente il proprio scopo principale.

In altri termini se è vero che la politica di occupazione perseguita nei porti scandinavi può comportare dei *limiti* alla libertà di stabilimento è altrettanto vero che essi risultano *ragionevoli* sia in un'ottica di tutela dei diritti dei lavoratori sia per l'intento di garantire la sicurezza dei porti attraverso una formazione professionale delegata all'Autorità pubblica. Le eventuali limitazioni alla libertà di stabilimento sarebbero state, perciò, proporzionate e non discriminatorie (non basandosi sulla nazionalità né dei lavoratori né delle imprese di movimentazione) e la lotta sindacale sarebbe stata esercitata in modo funzionale alla difesa degli interessi dei lavoratori, in linea con l'interpretazione che dei diritti sindacali deriva dalla Corte EDU³¹.

La stessa Cassazione, peraltro, non aveva tralasciato di menzionare la libertà sindacale – ed i suoi principali corollari rappresentati dalla contrattazione collettiva e dallo sciopero – come diritto fondamentale sia nell'ambito dell'ordinamento europeo che nel sistema giuridico convenzionale-internazionale, finendo però con l'equipararla alle libertà economiche sancite nei Trattati³². Così disponendo la Corte norvegese, supportata dal giudizio della Corte EFTA, sembra recuperare appieno lo schema seguito dalla giurisprudenza europea per cui dal *riconoscimento* dei diritti sindacali non consegue una loro *affermazione* rispetto alle libertà economiche. Ancora una volta la “parità di trattamento giuridico” riservata *a priori* alle due categorie di diritti (sociali ed economici) ha condotto ad una sostanziale asimmetria di tutela confermando che il problema dei diritti sociali ad azione collettiva consiste nel rilievo assiologico-sostanziale e non nella ricognizione astratta che ne viene fatta³³. Il test di idoneità e proporzionalità applicato alla luce del principio di equivalenza gerarchica finisce col degradare i diritti sociali di natura sindacale da diritti fondamentali *in sé* a diritti *condizionati* dalla *compatibilità* con le libertà di mercato, dimenticando che contrattazione e conflitto sono “diritti per la produzione di altri diritti”³⁴.

³¹ DORSSEMONT, *The right to take collective action under article 11 ECHR*, in DORSSEMONT, LÖRCHER, SCHÖMANN (eds.), *The European Convention on Human Rights and the Employment Relation*, Oxford-Portland, 2013.

³² HR-2554-2016 punto 85.

³³ FONTANA, *Libertà sindacale in Italia e in Europa*, in *WP C.S.D.L.E. “Massimo D'Antona”* 78/2010, p. 27.

³⁴ SYRPIS, NOVITZ, *Economic and social rights in conflict: political and judicial approaches to their*

Nella giurisprudenza europea il linguaggio dei diritti non è univoco e se il grado di tutela dipende dal modo con cui viene declinato il principio di proporzionalità ciò conferma che ai diritti fondamentali è attribuito uno statuto giuridico diverso a seconda della loro natura. In altri termini se da un lato i diritti civili o alcuni diritti sociali a titolarità individuale sono usciti rafforzati dal circuito *multilevel* di protezione³⁵, dall'altro deve esprimersi una "seria preoccupazione" – come con mancano di fare gli organi di controllo internazionali³⁶ – per la sorte dei diritti sindacali esposti alle dure limitazioni della Corte di Giustizia che talvolta neppure la Corte EDU smentisce del tutto³⁷.

Invero i giudici nazionali avrebbero potuto assumere una visione più "concreta ed effettiva" dei diritti sindacali³⁸ ed effettuare un *balance* meno "teorico" se avessero utilizzato la tecnica di interpretazione integrata delle fonti internazionali ed europee³⁹ atteso che nel sistema giuridico norvegese di tutela dei diritti fondamentali la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e le Convenzioni ILO hanno assunto una forza normativa infra-costituzionale dopo l'approvazione di una legge tesa proprio a "rafforzare i diritti umani nell'ordinamento interno" e a sostenere i giudici nell'interpretazione del diritto nazionale in maniera conforme non solo ai principi del diritto europeo ma anche dei diritti umani⁴⁰.

reconciliation, in *ELR*, 2, 2008, pp. 411-412; BAVARO, *Tre questioni su quattro sentenze della Corte di Giustizia: a proposito di geo-diritto del lavoro, meta-diritto all'impresa e all'autonomia collettiva*, in VIMERCATI (a cura di), *Il conflitto sbilanciato*, Cacucci, 2009, p. 187.

³⁵ Cfr. *ex multis* C. Giust. 14.10.2004 C-36/02 *Omega*; C. Giust. 14.02.2008 C-244/06 *Dynamic Medien*; C. Giust. 12.06.2003 C-112/00 *Schmidberger*.

³⁶ Cfr. la decisione del Comitato europeo sui diritti sociali del 3.07.2013 su ricorso n. 85/2012 *LO Sweden v. Sweden*; e il *Report of the Committee of Expert on the Application of Conventions and Recommendation*, II, 2013, p. 176.

³⁷ Cfr. C. Eur. Dir. Uomo 8 aprile 2014 *National Trade Union of Rail, Maritime and Transport Workers c. Royaume Uni* nella quale il divieto posto agli scioperi di solidarietà dalla legislazione britannica è stato considerato compatibile con l'art. 11 CEDU nonostante la stessa legislazione fosse stata censurata più volte dall'OIL.

³⁸ STEIN, *Boikott, EØS-rett og Grunnlov. Holship HR-2016-2554-P*, in *Nytt i privatretten*, 1, 2017, pp. 1-3.

³⁹ C. Eur. Dir. Uomo 12 novembre 2008 *Demir and Baykara c. Turkey* punti 66-67. In letteratura RUGGERI, *Sistema integrato di fonti, tecniche interpretative, tutela dei diritti fondamentali*, in *www.federalismi.it*, 1, 2010.

⁴⁰ *Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (Menneskerettsloven)* 21 maggio 1999 n. 30.

Evidentemente il monopolio interpretativo che la Corte EFTA (specchio della Corte di Giustizia) ha esercitato è stato dirimente rispetto all'operatività del sistema integrato di tutela.

Non resta, dunque, che aspettare la sentenza della Corte di Strasburgo che come “un alchimista della libertà sindacale”⁴¹ potrebbe, in caso di accoglimento del ricorso, aggiungere un altro significativo tassello a quel “*justice-oriented approach that takes Convention rights and not economic freedom as the starting point*”.

⁴¹ NICOLAS, *La Cour européenne des droits de l'homme: alchimiste de la liberté syndicale*, in *RDT*, 2009, p. 288.

Key words

Lavoratori portuali, assunzione di personale, contratto collettivo, boicottaggio, libertà di stabilimento, restrizioni.

Dockworkers, staffing, collective agreement, boycott, freedom of establishment, restrictions.